

## Il Ministro della Solidarietà Sociale

**VISTA** la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza", ed in particolare l'articolo 8 che prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Ufficio nazionale per il servizio civile;

**VISTA** la legge 6 marzo 2001, n.64, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Istituzione del servizio civile nazionale" ed in particolare l'articolo 7, comma 2 che, nell'ambito delle attribuzioni assegnate all'Ufficio nazionale per il servizio civile, prevede la competenza ad approvare i progetti di servizio civile;

**VISTO** il decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n.64", che, nel prevedere la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano nella gestione del servizio civile nazionale, ha stabilito, all'articolo 6, commi 4 e 5, la ripartizione delle competenze in materia di valutazione ed approvazione dei progetti di servizio civile tra l'Ufficio nazionale per il servizio civile e le Regioni e Province autonome;

**VISTO** in particolare il comma 1 dell'articolo 6 del richiamato decreto legislativo n.77 del 2002 che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione, con decreto, delle caratteristiche cui devono attenersi tutti i progetti di servizio civile, da realizzarsi in Italia e all'estero;

**VISTO** il decreto legge 9 novembre 2004, n.266 recante "Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative", convertito con la legge 27 dicembre 2004, n.306, che all'articolo 2 proroga al 1° gennaio 2006 l'entrata in vigore del decreto legislativo n.77 del 2002;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante:" Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 12 il quale prevede che l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati è subordinata alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

**VISTO** il decreto legge 17 maggio 2006, n.181, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", convertito nella legge 17 luglio 2006 n. 233, che all'articolo 1 comma 6 prevede l'istituzione del Ministero della solidarietà sociale e il trasferimento a detto ministero anche delle funzioni in materia di servizio civile nazionale di cui alla legge n. 230 del 1998, alla legge n.64 del 2001 e al decreto legislativo n.77 del 2002;

**CONSIDERATA** la necessità di individuare le caratteristiche dei progetti di servizio civile nonché di disciplinare le modalità per la redazione e presentazione degli stessi al fine di consentire, successivamente, all'Ufficio nazionale per il servizio civile, alle Regioni e Province autonome, di effettuare la selezione dei progetti stessi procedendo all'approvazione di quelli in possesso dei prescritti requisiti formali;

**CONSIDERATA** altresì la necessità di attribuire un punteggio sulla base dei requisiti di ordine qualitativo posseduti da ciascun progetto formulando, successivamente, la graduatoria finale dei progetti che verrà utilizzata ai fini della ripartizione delle risorse economiche disponibili;

**RAVVISATA** pertanto l'esigenza di predisporre un prontuario che contenga in dettaglio le istruzioni per la redazione e presentazione dei progetti da realizzare in Italia e all'estero e che descriva puntualmente le modalità ed i criteri per l'esame, la valutazione e l'approvazione dei medesimi progetti;

**ACQUISITO** il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 27 luglio 2006;

**ACQUISITO** il parere della Consulta nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 10 della legge n.230 del 1998, espresso in data 25 luglio 2006;

**SENTITO** il Ministero degli affari esteri

## **DECRETA**

## Art. 1

- 1. E' approvato l'unito prontuario, con gli allegati annessi, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Il presente decreto abroga le disposizioni contenute nella Circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile in data 8 aprile 2004 concernente "Progetti di servizio civile nazionale e procedure di selezione dei volontari", come modificata e integrata dalla Circolare 10 maggio 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2006

IL MINISTRO
Paolo Ferrero